



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                 |                 |                              |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>DI ROSA</b>  | <b>GIOVANNA</b> | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>CARFAGNA</b> | <b>MAURIZIO</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>PETRONE</b>  | <b>ANIELLO</b>  | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                              |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                              |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                              |
| <input type="checkbox"/> |                 |                 |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 6733/2016  
spedito il 29/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060199071471000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060199071471000 IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IRAP 2003

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060199071471000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060199071471000 IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IRPEF-ALTRO 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820060276744869000 IRAP 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IRPEF-ADD.REG. 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IVA-ALTRO 2003
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IR/2002
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 06880201600035101000 IR/2003

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 6733/2016

UDIENZA DEL

29/11/2017 ore 15:00

N°  
*6797/11/17*

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*06/12/2017*

Il Segretario  
*t. Costantini*



(segue)

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
MERCURIO GISELDA  
VIA ZARA 6 88042 FALERNA CZ

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 6733/2016

UDIENZA DEL

29/11/2017 ore 15:00

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso avverso l'atto di preavviso di fermo amministrativo, di cui in epigrafe, e le due prodromiche cartelle di pagamento, di cui il ricorrente eccepisce l'omessa notificazione.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 dpr 602 del 1973 per "*mancata identificazione del soggetto notificante*"; ha altresì evidenziato l'illegittimità del preavviso di fermo a causa della mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito azionato e l'illegittimità dell'atto di preavviso di fermo amministrativo, per mancata indicazione del calcolo degli interessi.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione ha trattenuto il ricorso in decisione

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di ricorso avverso un atto di preavviso di fermo amministrativo, notificato il 01 giugno 2016. Il ricorrente impugna il preavviso di fermo in parola unitamente alle due cartelle di pagamento, asserendo la mancata notificazione delle stesse.

Segnatamente, gli atti prodromici sono costituiti da una cartella di pagamento, emessa in materia IRPEF per l'anno 2002 e da un'altra cartella esattoriale, relativa a crediti IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno 2003.

L'Ufficio ha versato in atti la prova della notificazione di entrambe le cartelle, occorsa, rispettivamente, in data 15 febbraio 2007, per quanto concerne la cartella riferita all'anno 2002 e in data 04 giugno 2007 per la cartella relativa all'annualità 2003.

Tali date segnano, dunque, il dies a quo di decorrenza dei rispettivi termini prescrizionali dei crediti tributari in parola. Sul punto, trattandosi di tributi periodici, trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale *ex art. 2948 n. 4 c.c.*

In difetto di dimostrazione da parte dell'Ufficio, in ordine al compimento di ulteriori atti interruttivi, risulta quindi la tardività della notificazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato, poiché notificato quando ormai era spirato il termine prescrizionale quinquennale.

Il ricorso, pertanto, è fondato e, come tale, meritevole d'accoglimento sulla scorta di tale assorbente rilievo.

Alla soccombenza dell'Ufficio consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da separato dispositivo.

### P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese, liquidate in Euro 500,00 complessive.

Milano, 29 novembre 2017

  
Il Presidente estensore